

INDICAZIONI LEGISLATIVE PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI

D.Lgs.81/08 e s.m.i.

TITOLO I - PRINCIPI COMUNI

CAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza; d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

D.Lgs.81/08 e s.m.i.

TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

CAPO II - USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Articolo 74 - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato "DPI", qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Si tiene conto, inoltre, delle finalità, del campo di applicazione e delle definizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, paragrafo 1, numero 1), del regolamento (UE) n. 2016/425.

2. Ai fini del presente decreto non costituiscono DPI:

a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore; b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio; c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico; d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto; e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative; f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione; g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

Articolo 75 - Obbligo di uso

I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

Articolo 78 - Obblighi dei lavoratori

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera h), i lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'articolo 77 commi 4, lettera h), e 5.

2. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera d), i lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato.

3. I lavoratori:

a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione; b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.

4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.

5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

DISPOSIZIONI AZIENDALI PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI

COSA FARE	COSA NON FARE
<ol style="list-style-type: none"> 1. Usare con cura i DISPOSITIVI DI SICUREZZA delle attrezzature e i DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI 2. Segnalare immediatamente al Preposto le DEFICIENZE dei dispositivi di sicurezza e di protezione 3. Quando non si è sicuri delle manovre da compiere, fermarsi e chiedere al Preposto che sbagliare 4. Assicurarsi sempre quali siano le manovre di emergenza da compiere sulle macchine o impianti in caso di necessità 5. RISPETTARE le norme di sicurezza riportate sulla cartellonistica aziendale 6. SEGNALARE IMMEDIATAMENTE ai propri Preposti gli infortuni, comprese le lesioni di piccola entità, occorsi in occasione di lavoro 7. Le piccole ferite non profonde possono essere medicate in sala medica 8. Prestare la massima attenzione nel salire o scendere le scale 9. Tenere in ORDINE il posto di lavoro sistemando il materiale nelle zone ad esso destinate segnalando eventuali deficienze 10. PRIMA DELL'UTILIZZO QUOTIDIANO CONTROLLARE I MEZZI E LE ATTREZZATURE DI LAVORO IN DOTAZIONE (es. carrelli, scalette, ecc) SEGNALANDO AL PREPOSTO EVENTUALI DEFICIENZE/ANOMALIE (es. guasti, rotture, ecc) 11. OGNI utensile deve essere adoperato SOLAMENTE per l'uso a cui è destinato. 12. Durante la sostituzione degli utensili occorre mettere la macchina in sicurezza con l'apposito interruttore o selettore e adottare TUTTE le eventuali precauzioni suggerite e/o indicate dal fabbricante 13. I lavoratori addetti a particolari attività (es. carrellisti) devono attenersi a quanto disposto dalle indicazioni contenute nei libretti specifici in loro possesso o altre norme disposte dal proprio Preposto 14. ASSICURARSI con la MASSIMA ATTENZIONE del corretto posizionamento del carico prima di sollevarlo (es. con il transpallet, con il carrello). SONO VIETATI I TIRI OBLIQUI 15. PRIMA di sollevare dei carichi con le mani, assicurarsi della posizione assunta (es. schiena eretta, braccia rigide) e di non avere i guanti o le mani sporche di grasso, olio, ecc.) 16. L'USO DEI CARRELLI È CONSENTITO SOLO ALLE PERSONE MUNITE DI PATENTINO VALIDO ED AUTORIZZATE DAL PROPRIO PREPOSTO 17. L'OPERATORE È RESPONSABILE DELLA STABILITÀ DEL CARICO DURANTE IL TRASPORTO 18. Alla guida di automezzi / carrelli / motofurgoni, adottare una velocità moderata che consenta l'immediato arresto del mezzo in ogni situazione 19. Le lavoratrici che vengono a conoscenza di essere in stato di gravidanza devono immediatamente segnalarla al proprio responsabile. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Non rimuovere o modificare i DISPOSITIVI o gli altri DISPOSITIVI DI PROTEZIONE; nonché segnalare le altre condizioni di pericolo di cui i lavoratori venissero a conoscenza 2. Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di propria competenza o che possono compromettere la sicurezza propria o di altre persone 3. L'abbigliamento da usare sul posto di lavoro NON deve ASSOLUTAMENTE presentare parti svolazzanti, evitare l'uso di anelli, bracciali, orologi, catenelle, ecc. 4. Durante i mesi caldi NON si deve lavorare a dorso nudo e/o a braccia scoperte, non si devono indossare calzoncini corti, non si devono calzare zoccoli o sandali aperti 5. NON correre all'interno del punto vendita 6. NON distrarsi o compiere azioni che possono essere di distrazione per gli altri 7. NON RIMUOVERE O MODIFICARE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA 8. NON intervenire su parti in tensione, NON aprire le apparecchiature elettriche 9. NON depositare materiale all'interno degli armadi delle apparecchiature elettriche 10. NON tirare il cavo elettrico per staccare la spina dalla presa elettrica 11. Non utilizzare per gli utensili elettrici prolunghe di fortuna 12. NON DEPOSITARE materiali e/o attrezzature nelle aree di ingombro/utilizzo dei presidi di soccorso 13. ASSICURARSI con la MASSIMA ATTENZIONE del corretto posizionamento del carico prima di sollevarlo (es. con il transpallet, con il carrello). SONO VIETATI I TIRI OBLIQUI 14. NON arrampicarsi sui contenitori 15. NON consumare bevande alcoliche durante l'orario di lavoro e nelle ore precedenti il turno di lavoro. Su luogo di lavoro non è consentito un tasso alcolemico superiore a 0gr/lt (zero grammi/litro). 16. NON assumere sostanze stupefacenti e/o psicotrope 17. NON fumare negli ambienti di lavoro